

N. 08550/2016 REG.PROV.COLL.

N. 14770/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14770 del 2015, proposto da:
R. A., D. K., L. S. N., P. A., N. R., N. T., S. N., K. K., tutti rappresentati e difesi
dagli avvocati Umberto Cantelli C.F.-----, Michele Bonetti C.F. -----e Santi
Delia C.F.-----, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Bonetti,
in Roma, Via-----;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Università degli Studi
di Roma La Sapienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Cineca - Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

G. D. P., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

**della mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e
odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2015/2016;**

e per il risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione i ricorrenti, cittadini extra-comunitari, hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe con i quali gli stessi sono stati esclusi dall'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia attivato presso le indicate Università degli Studi per l'a.a. 2015/2016 per non avere conseguito un punteggio superiore alla soglia minima dei n. 20,00 punti richiesta ai predetti fini nonostante siano residuati un certo numero di posti liberi tra quelli riservati ai cittadini extra-comunitari ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 394/1999.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla base delle seguenti assorbenti considerazioni (cfr. TAR Lazio-Roma, sez. III, nn. 3204 e 1543 del 2014).

Deve, infatti, essere valorizzato il principio di ordine generale secondo cui, nell'ambito della programmazione di posti accessibili per la formazione universitaria, ferma la legittimità dell'introduzione, anche sotto i profili del diritto comunitario, del c.d. "numero chiuso" (Cons. Stato, Sez. VI, 11.2.11, n. 898; Sez. II, 23.11.10, n. 591; Tar Lazio, Sez. III bis, 13.9.12, n. 7779;), deve essere primariamente valorizzato il contingentamento degli accessi in relazione al "fabbisogno" individuato relativamente alle strutture disponibili, proporzionato all'offerta formativa degli Atenei e non tanto al

raggiungimento di un punteggio minimo in relazione alle specifiche domande formulate nei relativi "test".

Se, dunque, appare legittima la formulazione di una graduatoria da cui attingere, nei limiti di posti ritenuti disponibili di anno in anno, secondo l'ordine meritorio di risposta (e di relativa assegnazione di punteggio fino ad esaurimento dei posti disponibili, comprese rinunce e revoche dei diretti interessati), l'utilizzo integrale dei posti disponibili deve, comunque, essere il fine ultimo della selezione per favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., e fornire alla collettività un numero di studenti adeguato alle strutture che impone la piena utilizzazione delle medesime pur conseguente a una legittima procedura di selezione (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 2.2.2010, n. 1295).

Nella fattispecie, quindi, doveva essere considerata la possibilità della mancata integrale copertura dei posti messi a selezione e la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria integralmente considerata.

A tali osservazioni di ordine generale se ne aggiungono altre più specifiche.

Come condivisibilmente rilevato in ricorso, è mancata nel caso di specie un'adeguata istruttoria in ordine alle modalità con cui è stata individuata proprio una soglia minima di n. 20 punti, pari ad un quarto del massimo punteggio ottenibile, laddove il numero delle domande, la loro conformazione e la circostanza per la quale solo un numero limitato di candidati hanno potuto accedere al corso di laurea sui complessivi posti disponibili, hanno reso evidente la difficoltà del test di ingresso e avrebbero consigliato l'individuazione di una soglia minima diversa, non orientata ad incrementare la selezione in sé considerata ma a escludere solo i candidati con un bagaglio culturale non idoneo nemmeno ad iniziare la fase di studio universitario.

In sostanza, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo il quale la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di fabbisogno sociale) sia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione e ai canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (Cons. Stato,

sez. VI, 10.9.09, n. 5434) che deve privilegiare la tesi volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati, dato che la garanzia del diritto allo studio sancita dall'art. 34 Cost. si qualifica come diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione.

La fondatezza degli indicati motivi di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze, formulate in mera via subordinata nell'ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti.

L'ampia disponibilità di posti residuati esclude poi l'individuazione della posizione di controinteressati nel presente giudizio.

L'Amministrazione dovrà, quindi, provvedere allo scorrimento integrale della graduatoria relativa ai cittadini extra-comunitari in relazione alla posizione dei ricorrenti e disporre di conseguenza.

Non si rilevano i presupposti per accogliere anche la domanda risarcitoria, attesa la tutela cautelare intervenuta e la genericità della domanda medesima.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Condanna il M.I.U.R. al pagamento in favore dei ricorrenti, in solido tra di loro, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)